

**DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005 , n. 82**

Codice dell'amministrazione digitale.

Vigente al : 25-7-2023

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Sezione I

Definizioni, finalita' e ambito di applicazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r\), della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'[articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229](#), recante interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;

Vista la [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il [decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39](#), recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della [legge 23 ottobre 1992, n. 421](#);

Visto il [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il [testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa](#) (Testo A), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#);

Visto il [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il [decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10](#), recante attuazione della [direttiva 1999/93/CE](#) relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Visto il [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), recante [codice in materia di protezione dei dati personali](#);

Vista la [legge 9 gennaio 2004, n. 4](#), recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il [decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52](#), recante attuazione della [direttiva 2001/115/CE](#) che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla [direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998](#), modificata dalla [direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998](#), attuata dalla [legge 21 giugno 1986, n. 317](#), così come modificata dal [decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427](#);

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'[articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle comunicazioni;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1  
Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'[articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#);

a) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179](#);

b) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179](#);

c) carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare;

d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

e) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179](#);

f) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179](#);

g) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179](#);

h) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179](#);

i) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179](#);

i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto;

i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;

i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

i-quinques) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;

i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una localita' o a un'area geografica specifica;

l) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179](#);

**((l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;**

**l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e**

della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'[articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36](#);) )

m) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179](#);

n) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179](#);

n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera e\), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36](#);

((n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal [regolamento \(UE\) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale](#);) )

((n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica;) )

o) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179](#);

p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

q) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179](#);

q-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179](#);

r) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179](#);

s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare ((di firma elettronica)) tramite la chiave privata ((e a un soggetto terzo)) tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

t) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179](#);

u) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179](#);

u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;

u-ter) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179](#);

u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in

forma digitale secondo le modalita' fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64;

v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

z) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179](#);

aa) titolare **((di firma elettronica))**: la persona fisica cui e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la **((sua))** creazione **((nonche' alle applicazioni per la sua apposizione))** della firma elettronica;

bb) LETTERA SOPPRESSA DAL [D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179](#);

cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita';

dd) interoperabilita': caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi;

ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettivita' finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.))

**((ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71.))**

1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS;

1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata e' ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato **((qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS))**.